

STATUTO

E.C.O.S. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAIERATO VV VIA CARMELO
FEBBRARO 3

Numero REA: VV - 149618

Codice fiscale: 02085310791

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		Allegato "A" all'atto n. 12660 di raccolta
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI		
ART. 1) DENOMINAZIONE		
E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "E.C.O.S. Cooperativa sociale - onlus".		
ART. 2) SEDE		
La società ha sede legale in Maierato (Vibo Valentia), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.		
La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.		
ART. 3) DURATA		
La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilasettantasei e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.		
In caso di proroga, ciascun socio può recedere dalla società, con le modalità di cui all'art. 12.		
ART. 4) NORME APPLICABILI		
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.		
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modifica-		

	zioni e integrazioni.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPI - OGGETTO</u>	
	ART. 5) SCOPI	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli inte-	
	ressi generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale	
	e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutua-	
	lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-	
	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un e-	
	quilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con al-	
	tri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala lo-	
	cale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità ed in special modo dei soci svantag-	
	giati in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" e "B" e	
	successive modificazioni ed integrazioni. Nello svolgimento dell'attività	
	produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti,	
	fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata	
	legge 381/91; dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito	
	regolamento interno di cui alla legge 142/2001.	

	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ART. 6) OGGETTO SOCIALE	
	La società, che ha scopo mutualistico e non lucrativo, di perseguire gli inte-	
	ressi generali della comunità, della promozione umana e dell'integrazione e	
	dello sviluppo sociale, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito	
	specificate:	
	A) La prestazione di servizi nel campo dell'educazione, dell'informazione e	
	della prevenzione del disagio e promozione dell'agio, dell'orientamento e	
	dello sviluppo, con particolare riferimento a:	
	* Politiche e animazione del territorio, ambientali e culturali a vantaggio	
	dei giovani, minori, famiglie, ragazzi madri, extracomunitari, tossicodipen-	
	denti, anziani e di soggetti svantaggiati e diversamente abili	
	* Gestione di centri di aggregazione e di informazione, progettazione e pro-	
	grammazione educativa; consulenze alla comunità educative, alle scuole, a-	
	gli enti ed istituzioni territoriali alle società, profit e no-profit, alle associa-	
	zioni;	
	* Gestione di asili e scuole nonché la prestazione di servizi per l'infanzia più	
	in generale;	
	* La gestione di Università della terza età;	
	* Attività di studio, ricerca, informazione e documentazione, catalogazione;	
	corsi di perfezionamento, formazione continua e permanente, alta formazio-	
	ne, creazione di master, seminari, convegni scientifici e di divulgazione,	
	simposi, percorsi innovativi in ambito pedagogico, filosofico, delle scienze	
	umane, sociali e delle scienze mediche, formazione a distanza ed e-learning,	
	ricerca/intervento, analisi di comunità, creazione di progetti pilota nelle poli-	

	tiche di prevenzione per i disagi conclamati ed emergenti;	
	* Servizi e consulenza nel campo delle politiche attive per il lavoro; della	
	formazione superiore, permanente e continua, ai soggetti svantaggiati e	
	dell'obbligo formativo;	
	* Prestazione di servizi di counseling, psicodiagnostica, consulenza psicolo-	
	gica, psicoterapia, mental coaching, mediazione familiare, educazione so-	
	cio-affettiva e sessuale, prevenzione dei comportamenti sociali a rischio	
	(HIV+ AIDS,etc.), animazione territoriale, orientamento scolastico, al lavo-	
	ro, alla creazione di impresa;	
	* Consulenza ad enti, istituzioni, aziende, associazioni e privati nel campo	
	dello sviluppo locale, dell'analisi di comunità, dell'analisi aziendale, counse-	
	ling aziendale e coaching, human resorce, bilancio di competenze, formazio-	
	ne e consulenza a scuole ed enti di varia natura; progettazione sociale ed eu-	
	ropea;	
	* Attività di informazione, comunicazione, redazionale, creazione di prodot-	
	ti e format in ambito radio televisivo e del web, promozione di attività for-	
	mative e informatiche.	
	B) La prestazione di servizi:	
	* di pulizia e/o manutenzione di servizi pubblici e privati, beni ambientali in	
	generale, di rete di infrastrutture, di aree verdi, parchi, giardini pubblici e	
	privati, di spiagge, piazze, e spazi urbani in genere;	
	* la prestazione di servizi funzionali e/o collegati alla fruizione dei beni cul-	
	turali e in particolare la prestazione dei servizi di pulizia e manutenzione di	
	immobili di interesse storico, artistico ed archeologico;	
	* la prestazione di servizi igienico sanitari;	

	* la prestazione di servizi di assistenza domiciliare integrata; l'organizzazio-	
	ne e la gestione di spettacoli, mostre e convegni, che si svolgono nell'ambi-	
	to dei suddetti beni: la vendita dei biglietti, di beni editoriali e produzione di	
	oggetti di interesse artistico, storico e culturale in genere;	
	* L'attività di ristorazione e/o caffetteria con somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande, e la gestione di centri di ristoro ubicati all'interno di	
	strutture museali; mense scolastiche, pubbliche e aziendali; l'attività di mer-	
	chandising; la prestazione di ogni genere di servizio ai beni immobili, cultu-	
	rali ed al visitatore.	
	* La valorizzazione di aree pedonali, centri commerciali, parchi, giardini, e	
	in genere di aree urbane, nonché di palazzi, musei, ed aree archeologiche,	
	impianti sportivi, e simili, attraverso l'organizzazione di concerti, spettacoli,	
	servizi di sorveglianza e assistenza a minori ed anziani, di sicurezza, di ab-	
	bellimento, e simili, la gestione di centri di ristoro all'interno dei palazzi,	
	centri sportivi, fiere, e mercati, e simili;	
	* l'outsourcing di attività gestite da imprese municipali; la gestione e/o ma-	
	nutenzione di strutture e centri sportivi, pubblici o privati; l'esercizio delle	
	imprese turistiche con la gestione di strutture recettive e la prestazione degli	
	annessi servizi turistici; organizzazione e gestione di corsi di formazione; in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate;	
	* la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame con	
	carattere sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanzia-	

	ria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti	
	dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	La Società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria	
	attività anche con terzi.	
	La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movi-	
	mento cooperativistico.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	ART. 7) REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano col-	
	laborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa	
	sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deci-	

	sioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri so-	
	ci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in con-	
	formità con l'apposito regolamento di cui alla legge 142/2001, sottoscriven-	
	do apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui al-	
	l'art. 4, l. n. 381 del 1991, che, a norma del secondo comma del citato art. 4,	
	devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della coopera-	
	tiva e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della coope-	
	rativa stessa.	
	Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condi-	
	videndo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare	
	la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, co-	
	me consentito dall'art. 2 della l. n. 381 del 1991. Il numero dei soci volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari	
	spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menziona-	
	ta l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	

	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative so-	
	ciali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di	
	contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi ab-	
	biano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dal-	
	la cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazio-	
	ne del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali	
	in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nasci-	
	ta;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei li-	
	miti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea,	
	oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli	
	amministratori;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità pro-	
	fessionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulte-	
	riore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 7 del presente statuto e con	
	l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della coo-	
	perativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	

	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, l. n. 381	
	del 1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente artico-	
	lo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto asso-	
	ciativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7	
	del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in in-	
	serimento prevista.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente	
	verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato da-	
	gli amministratori.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'an-	
	notazione nel libro dei soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo	
	dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istan-	
	za si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, nè superiore, ai limiti di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve inscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), inviata agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal registro delle imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta e-

	lettronica certificata (P.E.C.), inviata agli amministratori e al socio alienante.	
	I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di	
	condizioni.	
	Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi	
	potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrisponden-	
	te al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare	
	avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.	
	In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata	
	priva di effetti.	
	Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari ec-	
	cessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, questi ed il	
	socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitra-	
	tore che proceda a stimare la partecipazione stessa.	
	In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe	
	le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.	
	In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così	
	attribuito alla partecipazione.	
	Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendi-	
	ta sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla	
	società.	
	ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:	
	1) almeno il 50% (cinquanta per cento) per cento all'atto dell'ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	

	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente,	

	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, sal-	
	va espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipolo-	
	gia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svol-	
	gimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di so-	
	cio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'at-	
	to costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consenti-	
	to entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli ammini-	
	stratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinun-	
	cia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggio-	
	ranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale socia-	
	le e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un deci-	
	mo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti	
	dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli	
	amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..	
	ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di	
	morte.	

	ART. 12) RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13, punto 4, lett. a., n. 5	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constata-	

	no i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13) ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dal precedente art. 10;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assun-	
	zione presso diverso datore di lavoro	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del so-	
	cio lavoratore	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della	
	cooperativa.	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso	

	dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ul-	

	teriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLU-	
	SIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme	
	versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi	
	eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo	
	art. 16 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al ca-	
	pitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente	
	comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito	
	entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi even-	
	tualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	Per la quota assegnata al socio <i>ex art. 2545 sexies</i> cod. civ. la liquidazione o	
	il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cin-	
	que anni.	
	ART. 15) MORTE DEL SOCIO	

	In caso di morte del socio gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società conseguono il diritto alla liquidazione della quota, nonché al pa-	
	gamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, suben-	
	trano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi so-	
	no più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.	
	ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI	
	SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto del-	
	la natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro	
	instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro su-	
	bordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché	
	il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, al-	
	trisi, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro	
	subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato al-	

	la qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti	
	o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per pre-	
	stazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi a-	
	ziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì,	
	definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avvia-	
	mento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito	
	della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupa-	
	zione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non con-	
	sentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrati-	
	vo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorati-	
	va del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	ART. 18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione degli amministratori la cooperativa potrà emettere titoli	
	di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da	
	offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza pru-	
	denziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483	
	cod. civ. e dell'art. 111 <i>octies</i> delle disp. att. trans. cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dagli stessi amministratori sono sta-	

	biliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di correspon-	
	sione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541	
	cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore	
	né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito	
	dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori quali-	
	ficati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui	
	al successivo art. 21;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	

	e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 21 del presente statuto;	
	f) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.	
	La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.	
	ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è te-	

	nuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa,	
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con	
	propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze	
	per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fi-	
	no a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dila-	
	zione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulterio-	
	ri a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscrit-	
	ta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo opera-	
	to dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo propor-	
	zionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione	
	all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale	
	ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di in-	
	cidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile net-	

	to destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limi-	
	ti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di stru-	
	menti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori	
	f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori, e ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di ammini-	
	strazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in dero-	
	ga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eserci-	
	zio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere ef-	
	fettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provve-	
	duto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a coper-	
	tura di perdite di esercizio.	

	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>GOVERNO DELLA SOCIETA'</u>	
	ART. 22) ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	<u>SEZIONE I</u>	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ART. 23) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la	
	legge e il presente atto riservano alla loro competenza:	
	- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei	
	precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;	
	- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2,	
	d.lgs. n. 112 del 2017;	
	- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di dura-	
	ta del loro mandato e del numero degli amministratori;	
	- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la	
	loro attività collegiale;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i	
	componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i	
	compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un	
	revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 34 del presente statuto	

	e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;	
	- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli am-	
	ministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occa-	
	sione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'intere-	
	ressato di pronuncia assembleare;	
	- modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o alme-	
	no un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare, con i quozienti di cui all'art. 26 dei	
	presenti patti sociali;	
	b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori	
	oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,	
	purché dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomen-	
	to oggetto della decisione e il consenso alla stessa;	
	a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione	
	scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata	
	(P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente la proposta di decisione e l'in-	
	vito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine di 15 (quindici)	
	giorni dal ricevimento della stessa;	
	la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il	

	voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà	
	del capitale sociale;	
	ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come	
	voto negativo;	
	la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata	
	tra gli atti della società;	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai do-	
	cumenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione e il consenso alla stessa;	
	a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione	
	scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata	
	(P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e	
	l'invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro il termine di 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento della stessa;	
	la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il	
	consenso scritto dei soci che rappresentino di una maggioranza che rappre-	
	senti almeno la metà del capitale sociale;	
	ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come	
	voto negativo;	
	la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata	
	tra gli atti della società.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, cod. civ., devono essere adot-	
	tate con deliberazione assembleare:	
	* le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;	
	* le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una	

	sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;	
	* le decisioni previste dall'art. 2482 <i>bis</i> , comma 4, cod. civ.;	
	* la decisione di scioglimento anticipato della società <i>ex art.</i> 2481, comma	
	1, cod. civ.;	
	* la decisione di nomina dei liquidatori <i>ex art.</i> 2487 <i>ter</i> cod. civ.;	
	* la decisione di revoca dello stato di liquidazione <i>ex art.</i> 2487 cod. civ.,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	ART. 24) DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di	
	partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di	
	voto eventualmente previste a norma del presente statuto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	ART. 25) ASSEMBLEA	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in	
	territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e	
	della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o	
	e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di ur-	
	genza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso	
	stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adu-	

	nanza.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega	
	scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo	
	che collaborano nell'impresa.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se	
	nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichia-	
	rano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto	
	nel precedente art. 20 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperati-	
	va aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'as-	
	semblea senza diritto di voto.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai so-	
	ci che non vi hanno consentito.	
	ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	

	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte in-	
	tegrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e appro-	
	vati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordina-	
	rie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regola-	
	menti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 70%	
	(settanta per cento) per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresenta-	
	ti.	
	ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o,	
	in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'as-	
	semblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi	
	previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	ART. 28) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 a 5 membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori.	
	Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti all'art. 2382 cod. civ..	
	Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte	

	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni	
	qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sin-	
	daci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nel-	
	le quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spe-	
	dirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica, whatsapp in modo che i consi-	
	glieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determi-	
	nante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualo-	
	ra le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre	
	mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revi-	
	sore.	
	L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente	

	lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi	
	tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito	
	di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visio-	
	nare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.	
	Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il	
	presidenze lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail	
	entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto	
	compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente	
	statuto.	
	Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri	
	poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	ART. 29) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il con-	
	siglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministrato-	
	ri così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione	
	dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché prov-	
	veda alla sostituzione dei mancanti.	
	ART. 30) RAPPRESENTANZA SOCIALE	

	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la	
	firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni	
	o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore,	
	nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	<u>SEZIONE III</u>	
	<u>CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGALE DEI</u>	
	<u>CONTI</u>	
	ART. 31) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGA-	
	LE DEI CONTI	
	Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la so-	
	cietà non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva con-	
	traria decisione dei soci lavoratori che, in tali casi, potrà procedere alla no-	
	mina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art.	
	2477 cod. civ. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili	
	per la società.	
	In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di	

	legge, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio conso-	
	lidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppu-	
	re se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti	
	dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché	
	quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti	
	casi si applicano le norme sulla società per azioni e la revisione legale dei	
	conti è esercitata dal collegio sindacale.	
	ART. 32) COLLEGIO SINDACALE: NOMI-	
	NA-COMPOSIZIONE-DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo	
	comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al pre-	
	sente articolo e del successivo art. 33.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti	
	in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sem-	
	pre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si ren-	
	dessero indisponibili nel corso del mandato.	
	I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le cause d'ineleggibi-	
	lità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono	
	quelli stabiliti dalla legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal mo-	
	mento in cui il collegio è stato ricostituito.	

ART. 33) COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono

	indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale de-	
	terminato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statu-	
	to.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad at-	
	ti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di o-	
	gni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel-	
	l'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da	
	soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.	
	La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa	
	dai soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale o da al-	
	meno un decimo del numero complessivo dei soci.	
	ART. 34) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non pos-	
	sa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale	
	dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero dell'Economia.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea. L'assemblea determina, altresì, il com-	
	penso per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ul-	
	timo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

ART. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo

	sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalu-	
	tate e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualo-	
	ra emessi;	
	c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti ammini-	
	strativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	ART. 36) CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle	
	relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statu-	
	tarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e	
	quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra	
	la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un ar-	
	bitro unico da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la	
	cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie pro-	
	mosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro con-	
	fronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'ac-	
	cettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, al-	

40 di 41

41 di 41